

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1960

Inquadramento nella carriera direttiva del personale di concetto laureato comunque in servizio nell'Amministrazione dello Stato, anteriormente al 23 marzo 1939

ONOREVOLI SENATORI. — In quest'ultimo decennio sono state emanate infinite norme legislative a beneficio del personale di concetto del ruolo dei ragionieri del Ministero dell'interno, delle tasse, delle dogane, degli uffici provinciali del Tesoro e delle Ragionerie delle Intendenze che col raggiungimento dell'ex grado 8°, con o senza laurea, ha ottenuto il passaggio automatico al grado corrispondente della carriera direttiva.

Particolari e notevoli benefici l'ha ottenuti, poi, il personale avventizio, ma nulla si è fatto per il personale di concetto in possesso di laurea ed in servizio nell'Amministrazione dello Stato anteriormente al 1939.

È noto che in base a particolari norme legislative il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali è stato inquadrato nei ruoli aggiunti in base alla categoria di appartenenza e tale personale, comunque in servizio prima del 1939, è stato addirittura inquadrato nei ruoli organici delle carriere direttive, senza mai essere sottoposto ad un qualsiasi concorso e buona parte riveste da anni la qualifica di direttore di sezione.

Uguale trattamento non è stato praticato — come la logica ed elementare principio di equità avrebbero voluto — a quegli impiegati laureati dei ruoli organici di concetto che, pur in servizio nell'Amministrazione dello Stato anteriormente al 23 marzo 1939 e pur disimpegnando mansioni direttive, in considerazione del titolo di studio, hanno avuto il torto di partecipare con successo, prima della emanazione delle norme predette, ad un concorso di gruppo B.

Orbene, il personale che ha dimostrato una maggiore preparazione, vincendo il concorso, sia pure di gruppo B, si trova nella carriera di concetto, mentre quello che non riuscì a superare la prova ed è rimasto avventizio, ha potuto avvantaggiarsi delle norme di favore ed è stato inquadrato nella carriera direttiva, divenendo, pertanto, automaticamente, un superiore del suo non meno meritevole collega.

A nessuno può sfuggire l'assurdità di tale situazione ed è necessario, quindi, ristabilire un giusto equilibrio, estendendo, sia pure col ritardo di anni, agli impiegati di concetto laureati, comunque in servizio nell'Amministrazione statale anteriormente

al 23 marzo 1939, almeno i benefici concessi al personale dei ruoli aggiunti, col passaggio alla carriera direttiva nella qualifica corrispondente al coefficiente della qualifica rivestita nella carriera di concetto.

Come si potrà notare, dall'approvazione di tale norma, nessun aggravio deriverà al Tesoro, in quanto col passaggio alla carriera direttiva, ma con la conservazione del proprio coefficiente economico, tale personale verrebbe a percepire lo stesso stipendio.

Appare, però, chiaro che la presente proposta risponde particolarmente ad una esigenza morale, ovviando così all'avvilente situazione in cui è venuta a trovarsi tale benemerita categoria di impiegati statali che a seguito della legge delega è considerata inferiore al personale avventizio, inquadrato, in base al titolo di studio, ma senza alcun concorso, nei ruoli delle carriere direttive.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I funzionari dei ruoli ordinari di concetto delle Amministrazioni statali centrali e periferiche, provvisti di un titolo di studio universitario e comunque in servizio presso lo Stato prima del 23 marzo 1939, sono — a domanda e previo scrutinio per merito comparativo — inquadrati anche in soprannumero nelle qualifiche corrispondenti al coefficiente delle qualifiche rivestite nelle carriere di concetto, come segue:

Vice Segretari e Segretari aggiunti a Consiglieri di 3^a classe;

Segretari a Consiglieri di 2^a classe;

Primi Segretari a Consiglieri di 1^a classe;

Segretari principali a Direttori di sezione;

Segretari capi a Direttori di divisione.